

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6451 del 10/12/2018
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTENASO TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S. CODICE PRATICA N. BO17A0062
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6651 del 05/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTENASO

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S.

CODICE PRATICA N. BO17A0062

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2017/27368 del 24/11/2017 (procedimento BO17A0062), con la quale la ditta SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S., CF/P.IVA: 02257331203, con sede legale in comune di Castenaso, in Via Bagnarese n.3, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee mediante un nuovo pozzo da perforare sul terreno di proprietà del signor Mengoli Rino, a ciò consenziente, censito nel NCT del comune di Castenaso al foglio 10 mappale 265, fino ad una profondità massima di 260 metri, con una portata massima di 12,0 l/s per un volume massimo di 20.700 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 37,2726 ha di terreni, di cui circa 35 coltivati a mais da granella e circa 2 a susino, mediante impianti irrigui a pioggia con rotoloni semoventi;

richiamata la determinazione n. 2757 del 01/06/2018, con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del nuovo pozzo, **alle seguenti condizioni:**

- l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, **previa presentazione di una Relazione tecnica che:**

- dovrà chiarire i reali fabbisogni idrici per le tipologie colturali e relative estensioni dichiarate;

- dovrà indicare i volumi da rilasciare in concessione, tenendo conto di quanto già disponibile dalle altre fonti di

approvvigionamento di cui alle pratiche BO16A0051 e BOPPA1815;

vista la Relazione Tecnica assunta agli atti al Prot. n. PGBO N. 22505 del 28/09/2018, con la quale la ditta istante:

1. comunica che i fabbisogni irrigui complessivi dell'Azienda sono pari a 153.765 mc/a, calcolati ai sensi della DGR 1415/2016, con riferimento alle tipologie e alle relative estensioni degli ultimi tre piani colturali, consistenti in circa 35,4 ha di Mais; 0,59 ha di Susino; 0,9 ha di Foraggiere irrigue (pisello); 4,1 ha Foraggiere non irrigue, con irrigazione di solo soccorso (Vecce e Favino); 12 ha di Cereali non irrigui, con irrigazione di solo soccorso (Grano, Triticale, Sorgo);

2. richiede che tali fabbisogni vengano soddisfatti, mediante una unica concessione dalle due fonti già concesse di cui ai procedimenti BOPPA1815 e BO16A0051 e da quella attualmente richiesta, procedimento BO17A0062, con le seguenti percentuali rispetto al fabbisogno irriguo indicato: 60% dalla BO17A0062; 30% dalla BO16A0051 e 10% dalla BOPPA1815;

vista la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/22449 del 28/09/2018, dalla quale si evince che:

1. il nuovo pozzo è stato perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso al foglio 10 mappale 265, nel punto di coordinate UTM RER X:697470 Y:933330;

2. il pozzo è profondo 260 m ed è costituito da una colonna di captazione in PVC, atossico, di diametro (est.) di 400 mm fino a 80 m; di 280 mm fino a 221 m; di 244 mm fino a fondo pozzo, con unico livello filtrante avente fessure di diametro di 1 mm, tra 222 e 254,5 m di profondità, captante un acquifero sabbioso, con soggiacenza del livello piezometrico statico misurata a 7 m e livello piezometrico dinamico a 27 m, con una portata di 12 l/s, in data 31/08/2018. All'interno del pozzo è inserita una elettropompa sommersa di 37 KW di potenza, con portata massima di esercizio di 12 l/s, alla profondità di 48 m;

verificato che, sulla base della documentazione agli atti:

- non è possibile procedere al rilascio di una concessione unica, ai sensi dell'art.5 del RR 41/2001, in quanto le opere

di presa non sono localizzate all'interno della stessa unità aziendale, né in aree confinanti (adiacenti);

- il volume di prelievo della domanda di concessione è rettificato in **92.259 mc** pari al 60% del volume complessivo necessario alla azienda di 153.765 mc/a;

verificato che i nuovi quantitativi richiesti sono congrui ai sensi della DGR 1415/2016;

verificato che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la nuova derivazione, con l'aumento di volume richiesto, nel corpo idrico: *Pianura Alluvionale-confinato inferiore*, codice 2700ER-DQ2-PACS, non comporta un rischio ambientale (*attrazione*) e rimane, pertanto, compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione;

considerato, però che, sulla base dei dati di piezometria misurati nel pozzo durante la prova di pompaggio, di soggiacenza statica di -17 e di quella dinamica di -27 m, la nuova derivazione determinerebbe per il corpo idrico, a livello locale, un rischio ambientale (*repulsione*) e sarebbe compatibile con gli obiettivi di pianificazione solo nel rispetto di specifiche prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggio della falda;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta, con:

- decorrenza dal 01/01/2019,
- portata massima di 12 l/s per complessivi 92.259 mc/a,

alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di compatibilità ambientale:

- di effettuare un monitoraggio in continuo della piezometria nel pozzo con frequenza oraria delle misure, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento di misura;

- di misurare i volumi d'acqua prelevati dal pozzo e trasmettere i dati di misura all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- di inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi

riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 230,00;
- del canone di concessione per l'anno 2019, pari ad € 371,99, (fermo restando l'eventuale adeguamento ISTAT dovuto entro il 31/03/2019);
- del deposito cauzionale pari ad € 371,99;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S., CF/P.IVA: 02257331203, con sede legale in comune di Castenaso, in Via Bagnarese n.3, **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso al foglio 10 mappale 265 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 2757 del 01/06/2018), di 260 m di profondità, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 12 l/s per complessivi 92.259 mc/a, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con

apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la concessione ha **decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2028**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 371,99= per l'anno 2019, versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509; più l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro il 31/03/2019, in caso di rivalutazione

automatica dello stesso sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., **è fissata in € 371,99=**, versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S., CF/P.IVA: 02257331203, con sede legale in comune di Castenaso, in Via Bagnarese n.3

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale-confinato inferiore*, codice 2700ER-DQ2-PACS, dal pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso al foglio 10 mappale 265 (Determinazione di autorizzazione alla perforazione n. 2757 del 01/06/2018) nel punto di coordinate UTM RER X:697470 Y:933330, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo 260 m ed è costituito da una colonna di captazione in PVC, atossico, di diametro (est.) di 400 mm fino a 80 m; di 280 mm fino a 221 m; di 244 mm fino a fondo pozzo, con unico livello filtrante avente fessure di diametro di 1 mm, tra 222 e 254,5 m di profondità, captante un acquifero sabbioso, con soggiacenza del livello piezometrico statico misurata a 7 m e livello piezometrico dinamico a 27 m, con una portata di 12 l/s, in data 31/08/2018. All'interno del pozzo è inserita una elettropompa sommersa di 37 KW di potenza, con portata massima di esercizio di 12 l/s, alla profondità di 48 m;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 12 l/s per complessivi 92.259 mc/a;

D) l'acqua prelevata è utilizzata per l'irrigazione di circa 53 ha di terreni consistenti in circa 35,4 ha di Mais; 0,59 ha di Susino; 0,9 ha di Foraggiere irrigue (pisello); 4,1 ha Foraggiere non irrigue, con irrigazione di solo soccorso (Vecce e Favino); 12 ha di Cereali non irrigui, con irrigazione di solo soccorso (Grano, Triticale, Sorgo). Tali usi sono assimilabili a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- effettuare un monitoraggio in continuo della piezometria nel pozzo con frequenza oraria delle misure, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento di misura;
- misurare i volumi d'acqua prelevati dal pozzo;
- inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustra ed analizza sotto forma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la

difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, ha **decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2028.** Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Mengoli Gianni, legale rappresentante di SOCIETA' AGRICOLA MENGOLI RINO, MAURO E GIANNI S.S., CF/P.IVA: 02257331203, con sede legale in comune di Castenaso, in Via Bagnarese n.3, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.